



**COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO**

**Città metropolitana di Messina**

c.da Santa Maria Snc – 98070 Militello Rosmarino(ME)

Tel. +39 0941728288 - +39 0941728551 Fax. +39 0941728358

PEC: [militello@pec.intradata.it](mailto:militello@pec.intradata.it)

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
  
PER LA  
  
DISCIPLINA E L'UTILIZZO  
  
DEGLI  
  
IMPIANTI DI  
  
VIDEOSORVEGLIANZA**

## **Art.1 - Inquadramento normativo**

1. Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali.
2. È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
3. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza pubblica.
4. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ed in particolare:
  - a) • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR), del 27 aprile 2016, relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
  - b) • Direttiva (UE) 2016/680, relativa " alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine ed accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/GAI del Consiglio";
  - c) • Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
  - d) • Il DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia";
  - e) • D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
  - f) \_ • Decreto Ministero Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008);
  - g) • Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
  - h) • L'art. 54 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267;
  - i) • Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
  - j) • Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.
  - k) • Linee Guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

## **Art. 2 Principi**

1. La videosorveglianza del Comune di Militello Rosmarino si fonda sui seguenti principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 GDPR, in particolare:
2. Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La videosorveglianza del Comune di Militello Rosmarino è pertanto consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
3. Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), di cui all'art. 5, lett. c) GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di finalità -Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. E' consentita pertanto, la videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, che il D.M. Interno del 05/08/2008 definisce come "il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

### Art.3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «Regolamento UE» il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR);
- b) per «direttiva Polizia», la direttiva Europea numero 680116, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini di attività giudiziaria e di polizia;
- c) per «Codice Privacy», il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- d) per «impianto di videosorveglianza» qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere o fotocamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- e) per «Sicurezza Integrata» il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, o altre parti interessate, per il raggiungimento degli standard di sicurezza per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, rilevabile con trattamenti di immagini, mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- f) per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, focalizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- g) per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistenti nell'utilizzo di tali dati personali, per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la salute, le preferenze personali, gli interessi e l'affidabilità;
- h) per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- i) per «**contitolare**», i responsabili dell'autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria e comunque degli enti che eventualmente hanno possibilità di trattamento dei dati ed a cui competono le decisioni in ordine alle modalità del citato trattamento dei dati personali per quanto di specifica competenza;
- j) per «**responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati personali della videosorveglianza**», la persona fisica, responsabile di Area/P.O./Dirigente/Funziionario legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali della videosorveglianza;
- l) per «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal

titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

- m) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, oggetto di trattamento;
- n) per **«terzo»**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto il controllo del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del soggetto delegato attuatore;
- o) per **"violazione dei dati personali"**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- p) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali, a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- r) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- s) per **"Responsabile Generale della Protezione Dati"** (DPO - RPD) il Dirigente o Funzionario con funzioni apicali, un soggetto o ditta esterni all'Ente che per qualità professionali e conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati è in grado di svolgere le funzioni stabilite dalla sezione 4 del regolamento UE n 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016.

#### **Art. 4 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fisso, mobile e delle cosiddette foto trappole, attivato sul territorio del Comune di Militello Rosmarino, collegato alla sala operativa della Polizia Municipale, ed eventualmente delle Forze di Polizia Statali e Provinciali, definisce le modalità di gestione dell'impianto e delle sale di controllo e dei procedimenti amministrativi inerenti le immagini registrate.
2. Detto impianto potrà essere integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe dei veicoli in transito.
3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio privato e comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare e comunque il tutto finalizzato per ottenere maggiore efficienza nella prevenzione e repressione dei reati e di ogni comportamento non conforme alla legalità.

#### **Art.5 - Finalità**

1. Nella cornice normativa attuale e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, il sistema di videosorveglianza è principalmente rivolto a garantire la sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa,

nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale." (art. 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008). Tra l'altro, gli organismi preposti al controllo del territorio hanno svolto delle attività di prevenzione e controllo nei confronti di coloro che abbandonano rifiuti e/o compiono atti vandalici e altre attività illecite sia dal punto di vista amministrativo che penale, senza riuscire in alcune circostanze ad individuare i responsabili, pertanto si ritiene necessario rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio Comunale.

Non risultando, pertanto, possibile o comunque efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, impiegati nelle attività di controllo volte ad accertare l'osservanza delle varie ordinanze e regolamenti comunali, né quelle finalizzate a reprimere l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche o abbandono selvaggio ed incontrollato di rifiuti di vario genere, l'utilizzo di impianti di videosorveglianza fisso e mobile appare il sistema più idoneo ed efficace per il raggiungimento di tali obiettivi.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è finalizzato a:

- a) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- b) tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune da atti vandalici e danneggiamenti;
- c) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati o di eventuali illeciti amministrativi;
- d) aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
- e) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso sistema idoneo, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana, per prevenire e sanzionare, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa, irregolarità di tipo amministrativo, ovvero per finalità di polizia giudiziaria;
- f) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata di eventuali impianti semaforici che eventualmente in futuro saranno installati;
- g) controllare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire problemi inerenti alla viabilità e consentire, ove possibile, la ricostruzione di quei sinistri stradali rilevati contestualmente dalla Polizia Municipale e dalle altri organi competenti;
- h) prevenire, accertare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti o di sostanze pericolose e verificare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
- i) verificare l'osservanza di ordinanze, regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti, nonché di prevenire, accertare e reprimere i comportamenti illeciti mediante la redazione dei relativi verbali amministrativi;
- j) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- k) le relative immagini potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di interesse pubblico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente regolamento.

3. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i (Statuto dei

lavoratori).

4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al Codice della strada, infatti ai sensi dell'art. 201 del C.d.S. l'irrogazione di sanzioni accertate secondo le modalità descritte nel comma 1 bis lettere e), t), g), g-bis) e g-ter), potrà avvenire esclusivamente con appositi dispositivi specificatamente omologati ed apparecchiature approvate espressamente a tale scopo ai sensi dell'art. 45.
5. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e favorisce la collaborazione con le Forze dell'Ordine.
6. L'archivio dei dati registrati costituisce un patrimonio informativo utile, per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e a seguito delle stesse indagini, per l'accertamento di reati e conseguenti informative all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Con il sistema di videosorveglianza viene garantito un maggiore livello di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse religioso, storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro, negli ambienti in prossimità delle scuole e nei luoghi a rischio attentati terroristici.
8. Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento - specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

#### **Art.6 - Titolare del Trattamento dei dati**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Militello Rosmarino, rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore, al quale compete:
  - a) ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
  - b) Di effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali se dovute;
  - c) La nomina del responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati personali di videosorveglianza, del Responsabile Generale per la Protezione dei Dati, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

#### **art. 7 - Contitolare trattamento dei dati**

1. I responsabili delle forze di Polizia Statali, o comunque i legali rappresentanti di altri enti connessi al sistema di videosorveglianza sono Contitolari del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento.
2. A tal fine le citate strutture sono rappresentate dai corrispondenti responsabili pro-tempore, cui competono le decisioni circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, nonché tutte le attività e compiti di cui al presente regolamento.
3. I responsabili di cui al punto precedente, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) definiscono le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore per le strutture di propria competenza;
  - b) nominano i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e

responsabilità;

c) dettano le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

d) vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;

#### **Art. 8 – Responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati di videosorveglianza**

1. Il Comandante della Polizia Municipale è individuato quale Responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 1 lett. j).
2. Costui per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli hardware e software si può affidare a personale specializzato di ditta esterna che tra l'altro:
  - a) curerà l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - b) assegnerà e custodirà le credenziali di accesso necessarie per il relativo utilizzo.
  - c) Collocherà, con l'eventuale collaborazione degli operai comunali, la debita informativa "*minima*" in tutte le aree soggette a videosorveglianza;
3. Il Titolare del trattamento potrà eventualmente incaricare, con apposito proprio decreto, una società esterna con funzione di Responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati di videosorveglianza.
4. La ditta esterna incaricata dal Comune è considerata "Responsabile esterno". Rientra in tale figura anche l'amministratore di sistema (quando tale ruolo non è ricoperto da uno o più dipendente/i comunale/i).
5. Il designato rispetta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Svolge le funzioni e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni formalmente indicate dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

#### **Art.9 - Incaricati del Trattamento**

1. Gli Agenti e gli Ufficiali del Servizio di Polizia Municipale di questo Comune sono individuati quali persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 1 lett. l). Essi inoltre possono coincidere con il Comandante della Stazione Carabinieri di Militello Rosmarino e, su proposta di quest'ultimo, con gli ulteriori incaricati facenti parte del proprio Comando o comunque appartenenti all'Arma dei Carabinieri, nonché con gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze dell'Ordine.
2. Il Comune, infatti, promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
3. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza ad altri soggetti istituzionali: in particolare al Comando Stazione Carabinieri di Militello Rosmarino ed ad eventuali altre forze di Polizia, con propri

identificativi per l'accesso.

4. Gli incaricati svolgono le funzioni e procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni formalmente indicate dal Responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati di videosorveglianza;
5. In ogni caso gli incaricati del trattamento prima dell'utilizzo degli impianti, devono essere istruiti sul corretto uso del sistema di videosorveglianza, sulle disposizioni della normativa vigente, sulle disposizioni del presente Regolamento e devono conformare la loro azione nel rispetto dello stesso.
6. In particolare gli incaricati al trattamento, devono:
  - a) Per l'accesso alla banca dati informatica, utilizzare sempre e solo le proprie credenziali di accesso personali;
  - b) Conservare i supporti informatici contenenti dati personali, in modo da evitare, che detti supporti siano accessibili, a persone non autorizzate, al trattamento dei dati medesimi;
  - c) Mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali vengono a conoscenza, nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
  - d) Custodire e controllare i dati personali, affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
  - e) Non creare banche dati nuove, senza l'autorizzazione, del soggetto delegato attuatore;
  - f) Custodire le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo, degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, nonché la/le password per l'utilizzo degli impianti.
  - g) Curare la conservazione delle eventuali immagini estrapolate in quanto attinenti o rilevanti per le finalità di videosorveglianza espresse nel presente regolamento che dovranno essere salvate su apposito dispositivo.

#### **Art. 10 - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - DPO)**

1. Il Titolare e/o il Responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati di videosorveglianza nominano un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Tale figura, altamente specializzata in materia, può essere un Dirigente o Funzionario con funzioni apicali o, preferibilmente un soggetto/ditta esterni all'Ente che per qualità professionali e conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati garantisca valide capacità e conoscenze specialistiche in materia ed è in grado di svolgere le funzioni stabilite dalla sezione 4 del regolamento UE n 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016.
2. Il Responsabile della protezione dati, oltre ai compiti indicati nella normativa europea e nazionale, deve valutare ed esaminare i rischi che comportano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nonché fornire consulenza in materia.
3. Il responsabile della protezione dati deve cooperare con le autorità di controllo e fungere da contatto con tali autorità.
4. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento dei sistemi di videosorveglianza.
5. Il responsabile della protezione dei dati non deve essere esclusivamente adibito ai compiti indicati nel presente regolamento ma agire nell'ambito più generale della normativa in materia



di privacy ed i compiti a lui affidati concernono, oltre gli aspetti trattati nel presente regolamento, tutte le attività previste dalla sezione 4 del regolamento UE n° 2016/679.

6. Per quanto concerne la videosorveglianza il R.P.D. D.P.O. deve informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai contitolari ed al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati.

#### **Art. 11 - Soggetti esterni**

1. Ai soggetti esterni al Comune e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali e le misure di sicurezza del presente regolamento.
2. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele ed in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche; tale attività può essere svolta solo in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

#### **Art.12 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei dati**

1. L'installazione delle telecamere, avviene nei luoghi aperti al pubblico (strade, piazze, immobili, altro) al fine di perseguire le finalità individuate nel presente regolamento, nonché garantire la sicurezza urbana del territorio comunale.
2. I segnali video delle unità di ripresa, saranno inviati presso le relative unità di ricezione, registrazione e visione. In queste sedi, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico. A tale scopo, presso il palazzo comunale viene allestita una sala operativa di controllo.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento;
4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo di 7 giorni dalla rilevazione o alla durata inferiore in relazione alla finalità per cui il dispositivo è stato installato.
5. La conservazione dei dati per un periodo di tempo superiore a quello sopra indicato è ammessa esclusivamente:
  - a) nel caso in cui le immagini vengano utilizzate per reprimere un'attività illecita in violazione di una qualche norma che preveda la redazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso esse potranno essere conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
  - b) per motivi di polizia giudiziaria e su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Le immagini sono visualizzate su uno o più monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che possono consentire anche l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su apposito/i server ubicato/i presso la Sala Operativa del Servizio di Polizia Municipale.
8. Il sistema di videoregistrazione impiegato, deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni.
9. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

### **Art.13 - Aree di intervento**

1. Riguardo ai luoghi da sottoporre a videosorveglianza:
  - a. l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza e dei relativi orari di registrazione compete alla Giunta Municipale;
  - b. i luoghi individuati dalla Giunta Municipale sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dal presente Regolamento;
2. Il Comune si potrà avvalere di un impianto di videosorveglianza fisso, mobile e/o - foto trappole per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi, nonché il rispetto di ordinanze, regolamenti e di altra normativa vigente.
3. Gli organismi competenti sopra riportati impartiranno formali direttive al Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza, in merito all'area che dovrà essere sottoposta a videosorveglianza. Quest'ultimo provvederà a far debitamente collocare, per mezzo degli operai comunali o di ditta specializzata, gli idonei impianti di videosorveglianza fissa, mobile o le cosiddette foto trappole, nonché i relativi cartelli informativi.
4. Le fotocamere/telecamere mobili, le foto trappole ed i relativi dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita accidentale, di accesso non autorizzato e di furto delle foto trappole.
5. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informati di ciò attraverso gli appositi cartelli debitamente collocati con le stesse modalità stabilite nel presente regolamento per le telecamere fisse.

### **Art. 14 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previo accordo scritto tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli

impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 15 -Caratteristiche dell'impianto**

1. Il sistema potrà essere composto da:
  - a) una rete di telecamere fisse e mobili (foto trappole) per la sorveglianza di alcuni siti del Comune nonché per finalità di Polizia Giudiziaria, per vigilanza sui rifiuti, sul rispetto di regolamenti, ordinanze, per accertare le varie violazioni amministrative e penali e per tutte le specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità previste dal presente Regolamento.;
  - b) una rete di telecamere fisse per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
  - c) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Municipale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.
2. Il sistema delle foto trappole, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Tutti i vari tipi di impianti saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale.
4. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
5. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune e presso le sedi delle eventuali forze dell'ordine, ove verranno raccolti i dati video delle unità di ripresa.
6. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.
7. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza e a seguito di comprovate esigenze.

8. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
9. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri OCR (Optical Character Recognition) con illuminatore ad infrarosso, nonché di interrogare in tempo reale le banche dati ad essi riferite.
10. Il sistema di videosorveglianza in tecnologia OCR potrà essere in grado di assicurare la possibilità di:
  - a) identificare, attraverso le telecamere OCR, le targhe dei veicoli che transitano e di conservare in memoria dell'accertamento per 7 giorni;
  - b) interrogare il sistema al fine di accertare, anche in tempo reale, il passaggio dei veicoli, disponendo anche solo parzialmente del numero di targa del veicolo;
  - c) visualizzare il transito dei veicoli, avvenuto in ogni singolo varco, nei 7 giorni successivi e di estrarre filmati e foto;
  - d) accertare il passaggio dei veicoli potenzialmente pericolosi, perché inserite in black list del sistema ( con possibilità di generare allarmi in tempo reale).
  - e) elaborare i dati e l'inserimento di eventuali black list.
11. Le immagini sono accessibili dalla apparecchiatura in rete appositamente abilitate all'accesso; rimane aperta la possibilità di poter interrogare il sistema anche in modalità mobile da apparecchiature in uso dagli operatori delle Forze di Polizia appositamente abilitati all'accesso;
12. Il centro di raccolta ed elaborazione dei segnali video è collocato presso la Sala Operativa di controllo collocata nella Sede Municipale. Il flusso dei dati direttamente generato dalle telecamere, potrà essere reso eventualmente disponibile anche verso le Forze dell'ordine, nonché verso la Centrale operativa della Questura di Messina, per le proprie finalità e per il collegamento del sistema di rilevamento SCNTT (Sistema Nazionale Targhe e Transiti) che potrà fornire il completamento dei dati e delle informazioni acquisite.
13. Le immagini vengono registrate, conservate e automaticamente cancellate, dopo il tempo previsto per legge di 7 giorni.
14. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
15. Il sistema, nel caso di rilascio di copia delle immagini e dei video ai richiedenti, dovrà consentire l'oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa.

#### **Art. 16 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non

eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 17 -Informativa**

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata;
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. N. 196/2003 e dagli art. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679, questo Ente utilizzerà il relativo modello semplificato di informativa "minima".
3. A tal fine il Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza, provvede a far posizionare, tramite gli operai comunali o il personale di ditta specializzata, la richiamata segnaletica permanente nelle strade, nelle piazze e in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere fisse e mobili, nonché nelle aree di volta in volta indicate ove verranno posizionate le cosiddette "foto trappole". Sulla segnaletica dovranno essere riportate le finalità perseguite, così come sommariamente indicato: "Area video sorvegliata - la registrazione è effettuata dal Comune di Militello Rosmarino, per fini di sicurezza urbana, tutela del patrimonio, controllo e miglioramento della viabilità urbana e per verificare l'osservanza di ordinanze, regolamenti e delle altre normative vigenti".
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L'informativa integrale dovrà essere resa reperibile sul sito internet istituzionale del Comune.
7. Il cartello deve essere collocato anche in caso di posizionamento di telecamere mobili utilizzate ai fini sanzionatori con l'eccezione dell'utilizzo per finalità di sicurezza o di polizia giudiziaria (accertamento e repressione di reati penali) delegata e/o assentita dalla Competente Autorità Giudiziaria.

#### **Art.18 - Sicurezza dei dati**

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, devono essere protetti e adottate misure tecniche e organizzative, in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. Dette misure, in particolare, assicurano:
  - A. la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - B. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o tecnico;
  - C. la sistematica e periodica verifica, la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il titolare del trattamento tiene conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare del trattamento, di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
  - A. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, il Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza ed i soggetti incaricati del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza; laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini.-
  - B. di registrare e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
  - C. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, scaduti i 7 giorni o il tempo più ridotto in relazione alla finalità della registrazione, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni;
  - D. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, è necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni devono poter accedere alle immagini oggetto di ripresa, solo se ciò è indispensabile per effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno, quando è possibile, in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitati alla visione delle immagini; E. gli apparati di ripresa digitali, connessi a reti informatiche, devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo; IO

E. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza.

5. Il titolare del trattamento e le persone fisiche incaricate del trattamento, sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Il titolare del trattamento e il Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza controllano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

#### **Art.19 - Accesso alla stanza di controllo e ai dati**

1. L'accesso alla stanza di controllo e ai dati registrati, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste nel presente Regolamento.
2. Al Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza, agli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale verrà consegnata copia delle chiavi di accesso alla sala operativa che dovrà rimanere chiusa;
3. L'accesso delle immagini è consentito esclusivamente al Titolare, al contitolare, al Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza e agli incaricati al trattamento, tramite apposite credenziali di accesso personali, diverse l'una dall'altra, di cui ciascuno è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza, nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, senza particolari formalità, nell'ambito di indagini ed attività in corso. In quest'ultima circostanza i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su supporto digitale e consegnati in busta chiusa all'Autorità Giudiziaria e agli Agenti ed Ufficiali di P.G. Dovrà essere cura dei soggetti richiedenti provvedere alla fornitura di idonei supporti ottici o magnetici di capacità adeguata a contenere le immagini video registrate di cui si richiede l'estrazione.
4. L'accesso alla stanza di controllo è consentita anche:
  - a) Agli addetti alle pulizie e al soggetto incaricato alla manutenzione della videosorveglianza comunale, nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e la manutenzione dell'impianto medesimo, ovvero, in caso del tutto eccezionale e motivato, all'amministratore informatico del sistema comunale, previo autorizzazione del Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza;
  - b) All'interessato del trattamento, nei casi e nei modi previsti dal presente Regolamento.
5. Nella sala operativa di controllo dovrà essere presente un armadio blindato o comunque con idonea chiusura, adibito a custodire i dati personali oggetto del trattamento, significativi ai fini delle attività di accertamento e sanzionatorie ed i relativi atti, nonché i vari supporti informatici/digitali utilizzati per la loro conservazione.
6. Il presidio della sala operativa di controllo non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.

## Art.20 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, solo se è identificabile chiaramente, dietro la presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di accesso ai propri dati personali;
  - b) di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  - c) di opporsi al trattamento;
  - d) di proporre reclamo al garante, per la protezione dei dati personali.
  - e) di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
2. In relazione al diritto di rettifica si rimanda a quanto stabilito dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Provvedimento materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010" che al punto 3.5 recita "in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo".
3. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza oppure al Responsabile Generale della protezione dei dati dell'Ente.
4. Nella richiesta di accesso deve essere indicato:
  - a) il luogo, la data e la fascia oraria della ripresa;
  - b) l'abbigliamento indossato, al momento della ripresa;
  - c) gli eventuali accessori in uso al momento della ripresa;
  - d) l'eventuale presenza di altre persone durante la ripresa;
  - e) eventuali altri elementi utili all'identificazione dell'interessato.
5. Nel caso di accertamento positivo, il Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza oppure il Responsabile Generale della protezione dei dati dell'Ente, comunica per iscritto all'interessato la data, l'ora, il luogo in cui può prendere visione delle immagini che lo riguardano.
6. Qualora l'interessato chieda di visionare o di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, il Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza oppure il Responsabile Generale della protezione dei dati dell'Ente, qualora ritengano fondati i motivi e gli interessi del richiedente, dispongono formalmente all'incaricato del trattamento dei dati, la visione presso gli schermi presenti nella sala operativa o il rilascio di copia delle immagini o dei video su supporto portatile fornito dal richiedente in un formato elettronico ad uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa.
7. Prima di consegnare copia delle immagini o dei video, l'incaricato del trattamento dei dati ne effettua copia identica, detta di fede, che dovrà essere conservata in apposita cartella e file digitale presso il computer esistente nella sala operativa.
8. Per ciascuna delle richieste può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



9. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
10. Nell'esercizio dei propri diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da un legale di fiducia.
11. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza oppure al Responsabile Generale della protezione dei dati dell'Ente mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.
12. In caso di mancato riscontro all'istanza di cui ai commi precedenti o nel caso di esito negativo dell'istanza di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Art. 21 - Obblighi di preventivo esame e valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato sia finalizzato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, e siano adottate idonee misure di sicurezza.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera c), GDPR, qualora il trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza comunale, dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente valuterà l'impatto sulla protezione dei dati personali, in considerazione della finalità di garanzia della sicurezza urbana dell'area interessata.

#### Art.22 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali, nonché per ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss del GDPR ed alle previsioni che saranno contenute nel Decreto Legislativo di prossima emanazione recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

#### Art.23- Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del GDPR. U
2. Il titolare o il soggetto delegato attuatore sono esonerati dalla responsabilità, se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno, sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti, a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del GDPR. CAPO

#### **Art.24- Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE (GDPR), dalla Direttiva Europea Polizia, dal Codice Privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. **1.** Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art.25 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e trasmessa al Responsabile Generale della Protezione dei Dati Personali (R.D.P. – D.P.O.) dell'Ente, nonché ai dipendenti Comunali indicati nell'atto deliberativo di approvazione.

#### **Art.26 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Al Comune di Militello Rosmarino:  
Responsabile della Gestione Tecnica e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza  
Responsabile Generale della protezione dei dati dell'Ente

### RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ identificato a mezzo \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luoghi di possibile ripresa \_\_\_\_\_
2. data di possibile ripresa \_\_\_\_\_
3. fascia oraria di possibile ripresa \_\_\_\_\_
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. attività svolta durante la ripresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti \_\_\_\_\_

È consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

I dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall'ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all'erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

Allega copia di un proprio valido documento d'identità.

In fede. (LUOGO E DATA):

il/larichiedente

Spazio riservato all'Ufficio

-----

Vista la superiore richiesta, ritenuti fondati i motivi e gli interessi del/della richiedente, si dispone il trattamento dei dati di far accedere presso la sala operativa il/la richiedente per:

**O** consentirgli/le la visione delle immagini o dei video presso gli schermi ivi ubicati, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa;

**O** il rilascio di copia delle immagini o dei video su supporto portatile fornito dal richiedente in un formato elettronico ad uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa.

Militello Rosmarino lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Gestione Tecnica  
e del Trattamento dei dati di Videosorveglianza